



Delibera della Giunta Regionale n. 416 del 04/07/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 15 - Direzione Generale per le risorse strumentali

Oggetto dell'Atto:

COMPLESSO SPORTIVO "ARTURO COLLANA" SITO ALLA VIA RIBERA N.2, QUARTIERE VOMERO-ARENELLA. CONVENZIONE EX ART. 56, COMMA 3, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DELLA VARIANTE GENERALE AL PRG.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con Decreto Dirigenziale n. 338 del 24.07.2014, veniva approvato Avviso Pubblico per l'affidamento della concessione d'uso e gestione del complesso sportivo denominato "Arturo Collana", di proprietà della Regione Campania, sito in Napoli alla Piazza Mascagni;
- b. all'esito della procedura di selezione ad evidenza pubblica di cui al citato Avviso, con Decreto Dirigenziale n. 110 del 15.12.2015 la gara veniva aggiudicata;
- c. in data 05/01/2017 veniva sottoscritta con il R.T.I. aggiudicatario della procedura di gara, la Concessione di uso e gestione dello Stadio Arturo Collana;
- d. il 23 gennaio 2017, con nota prot. 0054055, il Comune di Napoli comunicava all'Amministrazione regionale che, a partire dal 25/01/2017, al fine di consentire il trasferimento del possesso del citato impianto dal Comune alla Regione e da questa all'aggiudicatario RTI, tutte le attività sportive ed addestrative sarebbero state sospese fino a nuova disposizione della Regione Campania;
- e. nelle more della definizione della procedura di consegna dell'impianto, l'Avvocatura regionale comunicava l'intervenuta sentenza del Consiglio di Stato n. 596/2017, di accoglimento del ricorso in appello presentato dalla seconda classificata nella procedura di gara e, pertanto, venivano immediatamente sospese le operazioni di consegna;
- f. con Decreto n. 8 del 15/02/2017, la Direzione alle Risorse Strumentali ha provveduto ad interdire l'accesso all'impianto, con conseguente inibizione allo svolgimento di qualsiasi attività sportiva e ricreativa, a tutela della pubblica e privata incolumità;
- g. la Regione Campania ha proposto ricorso ex art. 112, co. 5 in merito alla sentenza del Consiglio di Stato n. 596/2017, al fine di ottenere chiarimenti in ordine alla portata della pronuncia sulla gara esperita;

PREMESSO altresì che

- a. con delibera di Giunta Regionale n.281 del 23 maggio 2017, nelle more dell'esito del giudizio pendente innanzi al Consiglio di Stato in ordine all'ottemperanza alla sentenza n. 596/2017 e comunque delle competenti valutazioni dell'Amministrazione regionale in merito all'impianto, al fine di ottimizzare ed efficientare le procedure per rimettere in sicurezza lo stadio A. Collana, di

restituirlo tempestivamente alla pubblica utilizzazione e di avviare le attività di rifunzionalizzazione in tempo utile a rendere l'impianto adeguato per lo svolgimento delle Universiadi 2019, fatta salva ogni eventuale successiva determinazione della Regione all'esito dei chiarimenti da parte del Consiglio di Stato, veniva disposto di dare in concessione all'Agenzia regionale Universiadi- (ARU) 2019, a titolo temporaneo, l'impianto sportivo Stadio A. Collana al fine della pronta realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dello stesso, anche a mezzo delle Società in house della Regione Campania, a termini di quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

b. con la medesima delibera veniva formulato indirizzo affinché, nel caso in cui, all'esito del giudizio citato e/o delle ulteriori determinazioni dell'Amministrazione regionale l'ARU 2019 dovesse conservare lo *status* di concessionario dell'impianto, la stessa definisca, di intesa con il CONI e con il Comune di Napoli e con il supporto degli uffici regionali, idonea forma di gestione dello Stadio A. Collana, in applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza e con il coinvolgimento del mondo sportivo;

c. il Comune di Napoli ha richiesto di sottoscrivere con la Regione, convenzione ai sensi dell'art.56 delle Norme di attuazione della variante generale al PRG, al fine di assoggettare ad uso pubblico perpetuo l'impianto sportivo in questione, anche in vista dell'eventuale affidamento a soggetti terzi, pubblici o privati;

RILEVATO che

a. l'immobile in questione ricade in zona B – *Agglomerati urbani di recente formazione*, sottozona Bb - *Espansione recente*– disciplinata dagli artt. 31 e 33 delle norme di attuazione della Variante Generale al Prg di Napoli approvata con DPGRC n.323 del 16.06.2004 (di seguito denominata Variante) ed è, inoltre, individuato dalla tav. 8 -*Specificazioni*- della Variante, per la sua maggiore estensione, come attrezzatura esistente “spazi pubblici” (ovvero destinata a “spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport” come da D.M. 1444/1968), e per la piccola parte restante, come attrezzatura esistente di “interesse comune”;

b. il cespite è, pertanto, assoggettato alla disciplina di cui all'art. 56 delle norme di attuazione della Variante, rubricato *Attrezzature di quartiere*;

c. in forza della riportata disposizione, l'impianto è ricompreso tra le attrezzature che debbono

soddisfare la dotazione minima di standard, ovvero di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, prescritta dal D.M. n.1444/1968, imponendone la destinazione ad uso pubblico;

RAVVISATO

a. che il venir meno della gestione diretta del Comune, ai fini dell'osservanza della disciplina urbanistica, rende opportuna la stipula dell'accordo previsto dal citato art. 56, comma 3, volto a garantire la destinazione ad uso pubblico dell'attrezzatura sportiva secondo principi di leale collaborazione istituzionale;

b. che, peraltro, in ragione della natura pubblica dell'immobile *de quo*, non si rende necessario accedere alla richiesta, nei termini formulati dal Comune, di costituzione di un vincolo perpetuo di natura reale, potendo utilmente perseguirsi la finalità di realizzazione della finalità sociale dell'impianto, imposta dalla disciplina urbanistica vigente, attraverso l'assunzione di un vincolo di natura obbligatoria, di durata quindicennale, rinnovabile o prorogabile, volto ad assicurare la fruizione dello stesso da parte della collettività del quartiere, in special modo appartenente alle fasce deboli;

RITENUTO pertanto

a. di approvare l'allegato schema di accordo con il Comune di Napoli, finalizzato ad assicurare condizioni di fruizione dell'impianto improntate al perseguimento delle finalità sociali di promozione delle attività sportive;

VISTI

- a. l'art.51, comma 1, lett.c) del vigente Statuto regionale;
- b. il DM n.1444/1968;
- c. l'art.56 delle NTA della Variante Generale al PRG;

PROPONE

e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Accordo - allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante- volto a definire convenzionalmente, nel perseguimento di finalità di leale

collaborazione istituzionale con il Comune di Napoli, le modalità di assoggettamento ad uso pubblico dell'impianto sportivo di proprietà regionale denominato "Arturo Collana", sito alla via Ribera n. 2, quartiere Vomero - Arenella. ;

2. di demandare la sottoscrizione dell'Accordo di cui al punto 1. al Presidente della Giunta regionale;

3. di demandare alla competente Direzione Generale Risorse Strumentali ogni atto di competenza volto all'esecuzione del presente provvedimento;

4. di trasmettere il presente atto alla Direzione Generale per le Risorse Strumentali, al Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, al BURC per la pubblicazione.